

- in subordine, ridurre ad un ammontare proporzionato l'ammenda di un importo di EUR 82 874,00 inflitta alla ricorrente ai sensi del punto 457, lettera a) della decisione della Commissione del 3 settembre 2014;
- in subordine, rinviare la causa al Tribunale per un riesame;
- condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso la ricorrente deduce i seguenti motivi:

- Il Tribunale ha violato il suo obbligo di esercitare un controllo sufficiente della decisione impugnata, imposto dall'articolo 263 TFUE, segnatamente a causa del fatto che, nella fattispecie in esame, ha adottato un approccio erroneo avendo esercitato un controllo giurisdizionale incompleto e selettivo. Nonostante il fatto che la ricorrente abbia contestato tutti i contatti controversi nella decisione impugnata, il Tribunale ha controllato solo meno della metà di detti contatti, senza motivare adeguatamente la selezione dei contatti particolari da controllare o da non controllare e senza alcun fondamento giuridico a tal fine;
- la Commissione e il Tribunale, rispettivamente, sono incorsi in un errore di diritto in relazione all'applicazione dell'articolo 101 TFUE, segnatamente avendo accertato una restrizione «complessiva» della concorrenza per oggetto ad opera della ricorrente, principalmente mediante uno scambio sulle tendenze generali del mercato e previsioni sugli sviluppi dei prezzi. Inoltre, la Commissione e il Tribunale hanno violato le condizioni che consentono di dimostrare un'infrazione unica e continuata, quali applicate dalla Corte nella sua giurisprudenza;
- la Commissione e il Tribunale, rispettivamente, sono incorsi in un errore di diritto in relazione al calcolo dell'ammenda inflitta alla ricorrente. Segnatamente, il Tribunale ha ommesso di considerare gli effetti derivanti dal suo controllo incompleto e selettivo (per cui sono stati controllati soltanto alcuni dei contatti controversi) e, di conseguenza, ha violato il suo obbligo di esercitare un controllo esteso al merito in relazione all'ammenda inflitta. Il Tribunale inoltre è incorso in un errore di diritto — senza fornire una motivazione sufficiente — avendo preso in considerazione i ricavi non-SIM della ricorrente, rendendo così l'ammenda eccessiva e dunque sproporzionata.

Ulteriori argomenti vertono su diversi snaturamenti degli elementi di prova ad opera del Tribunale, su un'erronea ripartizione dell'onere della prova in relazione a prove potenzialmente inaffidabili e su errori di diritto in relazione alle prove utilizzate dalla Commissione contro la ricorrente che non sono state divulgate nel corso del procedimento dinanzi alla Commissione.

- In subordine, la sentenza è inficiata da una violazione del principio di proporzionalità, segnatamente in quanto il Tribunale non ha concesso alla ricorrente una sufficiente riduzione dell'ammenda come conseguenza della sua limitata partecipazione all'infrazione contestata, non ha preso sufficientemente in considerazione elementi attenuanti e l'importo complessivo dell'ammenda inflitta alla ricorrente è sproporzionato...

Impugnazione proposta il 24 febbraio 2017 dalla Gul Ahmed Textile Mills Ltd avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 15 dicembre 2016, causa T-199/04 RENV, Gul Ahmed Textile Mills Ltd/Consiglio dell'Unione europea

(Causa C-100/17 P)

(2017/C 168/28)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Gul Ahmed Textile Mills Ltd (rappresentante: L. Ruessmann, avvocato, J. Beck, avvocato)

Altre parti nel procedimento: Consiglio dell'Unione europea, Commissione europea

Conclusioni:

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- dichiarare l'impugnazione ammissibile e fondata;

- annullare la sentenza del Tribunale;
- statuire nel merito e annullare il regolamento n. 397/2004 ⁽¹⁾ o rinviare la causa al Tribunale affinché esso si pronunci sul merito del ricorso di annullamento; e
- condannare il Consiglio a pagare le spese della ricorrente per l'impugnazione e per il procedimento dinanzi al Tribunale.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso la ricorrente deduce i seguenti motivi:

- Il Tribunale è incorso in un errore di diritto dichiarando che la ricorrente non aveva più interesse ad agire quanto al secondo e al terzo motivo. Nel decidere sulla questione se la ricorrente conservi un interesse ad agire nella causa, il Tribunale deve tenere conto di tutte le prove e le informazioni che gli sono sottoposti e considerare il contesto complessivo. Gli errori del Consiglio nel calcolo del margine di dumping sono metodologici e possono ripetersi in futuro.
- Il Tribunale è incorso in un errore di diritto dichiarando, senza esaminare correttamente (in alcuni casi senza esaminarli affatto) gli argomenti della ricorrente secondo cui lo spostamento nell'industria dell'Unione europea della produzione verso il segmento di alta qualità della biancheria da letto dell'Unione e l'aumento delle importazioni nell'Unione di biancheria da letto proveniente da produttori turchi connessi all'industria dell'Unione non interrompevano il nesso causale tra l'asserito dumping e l'asserito pregiudizio materiale subito dall'industria europea. Inoltre, le conclusioni del Tribunale sono fondate su uno snaturamento dei fatti come presentati nel regolamento n. 397/2004 e su un errore di qualificazione giuridica dei fatti.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 397/2004 del Consiglio, del 2 marzo 2004, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biancheria da letto di cotone originarie del Pakistan (GU 2004, L 66 pag. 1).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Pitești (Romania) il 27 febbraio 2017 — SC Cali Esprou SRL/Administrația Fondului pentru Mediu

(Causa C-104/17)

(2017/C 168/29)

Lingua processuale: il rumeno

Giudice del rinvio

Curtea de Apel Pitești

Parti

Ricorrente: SC Cali Esprou SRL

Resistente: Administrația Fondului pentru Mediu

Questione pregiudiziale

Se l'articolo 15 della direttiva 94/62/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio ⁽¹⁾, possa essere interpretato nel senso che osta all'adozione di una normativa in uno Stato membro dell'Unione europea, che istituisce un contributo per l'operatore economico che immette sul mercato nazionale merce imballata e imballaggi, ma che non interviene in nessun modo sulle merci o sugli imballaggi, bensì li aliena nella medesima forma a un operatore economico il quale, a sua volta, li aliena al consumatore finale, contributo il cui importo è fissato per chilogrammo (kg), in base alla differenza tra, da una parte, le quantità di rifiuti di imballaggio corrispondenti agli obiettivi minimi di recupero o incenerimento negli impianti di incenerimento con recupero di energia e di recupero mediante riciclaggio e, dall'altra, le quantità di rifiuti di imballaggio effettivamente recuperate o incenerite negli impianti di incenerimento con recupero di energia e recuperate mediante riciclaggio.

⁽¹⁾ Direttiva 94/62/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (GU 1994 L 365, pag. 10).